

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3352-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno
finanziario 1986

Presentato il 16 dicembre 1985

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1986, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1986, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario

NOTA: Testo approvato dalla V Commissione permanente Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali il 18 dicembre 1985.

In data 17 dicembre 1985 il relatore Maurizio Sacconi è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1986, secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in lire 185.496.989.477.000.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1986.

1986, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in lire 156.111.019.082.000.

3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazione.

ART. 2.

Identico.